



COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DELL'11.7.2012

ad oggetto: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: REVOCA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 27.2.2012 E RIAPPROVAZIONE ALIQUOTE.

Oggi **undici luglio duemilaDODICI** dalle ore 20,30 circa, nell'aula consiliare presso la Sede Municipale di Arsiè, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

Presenti

1) FAORO Ivano	Sindaco	Si
2) STRAPPAZZON Luca	Vicesindaco	No
3) DALL'AGNOL Oscar	"	Si
4) BRANDALISE Luca	"	Si
5) ZONTA Desy	"	Si
6) ZANCANARO Mario	"	Si
7) FACCHINATO Enrico	"	Si
8) CESCATO Fausto	"	Si
9) DE MARCHI Gianni Luca	"	Si
10) FAORO Andrea	"	No
11) NARDINO Claudio	"	No
12) PANELLA Ennio	"	No
13) MORES Faustino	"	Si

Presenti n. 9

Presiede Ivano FAORO – Sindaco –

Partecipa Francesco PUCCI – Segretario Comunale –

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 18 del 28.6.2012 ad oggetto "Aliquote Imposta Municipale Propria esercizio finanziario 2012: revoca delibera Consiglio Comunale n. 2 del 27.2.2012 e riapprovazione aliquote".

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;

UDITI i seguenti interventi:

Mores Faustino: dichiara di non essere favorevole alla proposta in coerenza con la sua posizione di non votare a faore di provvedimenti in materia di IMUP;

che il Governo non comprende le difficoltà in cui versano le famiglie;

Sindaco: evidenzia la scelta forte proposta dall'Amministrazione, con la diminuzione delle aliquote IMUP rispetto a quelle deliberate in precedenza;

Zonta: evidenzia che l'imposta in parola, pur definita "municipale", deve essere versata allo Stato per gran parte del suo ammontare;

che la proposta in discussione prevede la diminuzione delle aliquote;

Mores Faustino: dichiara che, considerata la diminuzione dell'aliquota proposta, si asterrà

CON voti palesi favorevoli n.8 e astenuti n.1 (Mores Faustino) ;

DELIBERA

1. di **APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione n. 18 del 3.7.2012 ad oggetto: "Aliquote Imposta Municipale Propria esercizio finanziario 2012: revoca delibera Consiglio Comunale n. 2 del 27.2.2012 e riapprovazione aliquote".

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 28.6.2012

ASSEGNATA AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE

OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. REVOCA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 27.2.2012 E RIAPPROVAZIONE ALIQUOTE.

IL SINDACO

RICHIAMATI gli artt. 7 e ss. del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", i quali, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm., a decorrere dall'anno 2014, introducono nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: a) una imposta municipale propria; b) una imposta municipale secondaria.

ATTESO CHE la sopracitata imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

VISTO l'art. 13 Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 217 il quale, ha stabilito che l'istituzione dell' imposta municipale propria (IMUP) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, per cui conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

RILEVATO CHE l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

VISTA la circolare n. 3/DF in data 18.05.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti".

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria sono modulabili come segue:

1. ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%);
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%);
3. I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE:
 - a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di:



- a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
- a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- a 3) immobili locati;
- b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali, di cui agli articoli 52 e 59, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche per i nuovi tributi ivi previsti;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi del citato articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO infine che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

RILEVATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento (e quindi lo 0,38%);

RILEVATO inoltre che non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato (art 13, comma 11, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), le detrazioni previste per Legge a favore :

- delle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- degli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, ora ATER;
- dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale;

RILEVATO altresì che non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato (art 13, comma 11, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), le riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dal Comune;

RITENUTO pertanto di fissare tutti gli importi delle aliquote d'imposta e delle detrazioni di legge riferite all' imposta municipale propria (IMUP), nel loro ammontare fissato per legge, ad eccezione di quanto di seguito stabilito:

-ALIUQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO

-ALIUQUOTA AREE EDIFICABILI : 0,76 PER CENTO

-ALIUQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER CENTO E DETRAZIONI DI LEGGE

-ALIUQUOTA IMMOBILE NON LOCATO POSSEDUTO A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA SOGGETTO ANZIANO O DISABILE CHE HA ACQUISITO LA RESIDENZA IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, NONCHÉ UNITÀ IMMOBILIARE NON LOCATA POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO IN ITALIA: 0,40 PER CENTO E DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

- ALIUQUOTA RIDOTTA PER L'UNITA' IMMOBILIARE, DISTINTAMENTE ISCRITTA IN CATASTO, CHE RISULTA ESSERE DESTINATA ED UTILIZZATA CONGIUNTAMENTE ALL'UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,46 PER CENTO;

-ALIUQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: ESENTI

-DETRAZIONI DI LEGGE: € 200,00. PER ABITAZIONE PRINCIPALE MAGGIORATA DI € 50,00. PER CIASCUN FIGLIO DI ETÀ NON SUPERIORE A 26 ANNI CHE RISIEDA NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), secondo il quale: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.."*;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno in data 20.06.2012 in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26.06.2012, che differisce al 31 agosto 2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2012;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:



- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 23.12.1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni;
- tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 23.12.1997, n. 446;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 27.02.2012, con la quale erano stati fissati tutti gli importi delle aliquote d'imposta e delle detrazioni di legge riferite all'IMUP per l'esercizio 2012;

RITENUTO opportuno procedere alla revoca del suddetto provvedimento deliberativo e alla sua riassunzione, tenuto conto delle sopravvenute disposizioni normative;

ESPRESSA la totale contrarietà sulla nuova imposizione tributaria, la quale è destinata anche a gravare un bene, come quello della prima casa, che spesso è stato realizzato dai Cittadini a costo di enormi sacrifici e di lavoro spesso realizzato in economia diretta.

ESPRESSA altresì la totale contrarietà al fatto che una parte del tributo debba essere versata allo Stato, in completo contrasto con la natura territoriale dello stesso.

CONSIDERATO nondimeno che, all'anticipata istituzione del tributo, sono collegati tagli ai trasferimenti statali, che rendono inevitabile la sua applicazione in sede locale, laddove si voglia cercare di garantire i servizi attribuiti al Comune.

PROPONE

- 1) La PREMESSA è parte integrante del dispositivo;
- 2) Di REVOCARE la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 27.02.2012, con la quale erano stati fissati tutti gli importi delle aliquote d'imposta e delle detrazioni di legge riferite all'IMUP per l'esercizio 2012;
- 3) Di ESPRIMERE la totale contrarietà all'istituzione dell'imposta municipale propria (IMUP), la quale è destinata anche a gravare un bene, come quello della prima casa, che spesso è stato realizzato dai Cittadini a costo di enormi sacrifici e di lavoro spesso realizzato in economia diretta;
- 4) Di ESPRIMERE altresì la totale contrarietà al fatto che una parte del tributo debba essere versata allo Stato, in completo contrasto con la natura territoriale dello stesso;
- 5) Di DARE ATTO che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed ha valore regolamentare;
- 6) Di FISSARE tutti gli importi delle aliquote d'imposta e delle detrazioni di legge riferite all'imposta municipale propria (IMUP), nel loro ammontare fissato per legge, ad eccezione di quanto di seguito stabilito:
-ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO;

-ALiquota AREE EDIFICABILI : 0,76 PER CENTO

-ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER CENTO E DETRAZIONI DI LEGGE:

-ALiquota IMMOBILE NON LOCATO POSSEDUTO A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA SOGGETTO ANZIANO O DISABILE CHE HA ACQUISITO LA RESIDENZA IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, NONCHÉ UNITÀ IMMOBILIARE NON LOCATA POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO IN ITALIA: 0,40 PER CENTO E DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE:

- ALIQUOTA RIDOTTA PER L'UNITA' IMMOBILIARE, DISTINTAMENTE ISCRITTA IN CATASTO, CHE RISULTA ESSERE DESTINATA ED UTILIZZATA CONGIUNTAMENTE ALL'UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,46 PER CENTO;

-ALiquota FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: ESENTI

-DETRAZIONI DI LEGGE: €. 200,00. PER ABITAZIONE PRINCIPALE MAGGIORATA DI €. 50,00. PER CIASCUN FIGLIO DI ETÀ NON SUPERIORE A 26 ANNI CHE RISIEDA NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE;

7) Di DARE ATTO che le succitate aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012;

8) Di INVIARE la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.



IL SINDACO
Ivano FAORO


=====

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 18 DEL 28.6.2012 AD OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. REVOCA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 27.2.2012 E RIAPPROVAZIONE ALIQUOTE.

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:
in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria


il Responsabile del servizio amministrativo/contabile
Mauro Plozner


.....




In ordine alla regolarità contabile


il Responsabile del servizio amministrativo/contabile
Mauro Plozner

.....




In caso di approvazione della proposta di delibera in oggetto, la stessa deve intendersi assegnata al Responsabile del servizio sottoscritto, per gli adempimenti di cui all'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

il Responsabile del servizio amministrativo/contabile
Mauro Plozner

.....




Arsiè, 28.6.2012

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
(Ivano FAORO)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco PUCCI)

RELATA DI PUBBLICAZIONE N. 207 Reg. Pubbl.
(Art. 32 Legge 18.06.2009 n. 69 e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento, che copia del presente verbale viene pubblicata sul sito informatico comunale il giorno 13.7.2012, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Arsiè, 13.7.2012



Il Responsabile del Procedimento

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Loretta STRAPPAZZON)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento, che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito informatico comunale per quindici giorni consecutivi dalla data soprascripta.

Arsiè, 31.7.2012



Il Responsabile del Procedimento

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Loretta STRAPPAZZON)

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI

Delibera	Data	
.....	Modificata
.....	Revocata
.....
.....

NOTE:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23.7.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco PUCCI)

